

RENTRI, DAL 15.9.2026 RITORNA OBBLIGATORIA LA CORRETTA E COMPLETA TRASMISSIONE DEI DATI

Dal **15 settembre 2026**, ritorna **obbligatoria** la corretta e completa trasmissione dei dati presenti nei formulari al Registro elettronico tracciabilità dei rifiuti (Rentri).

Le imprese tenute al formulario elettronico introdotto dal Rentri (cosiddetto XFir) **non possono più scegliere tra carta e digitale e devono obbligatoriamente utilizzare solo il formato elettronico**.

Di seguito si segnalano i casi in cui è obbligatorio utilizzare il formulario digitale o i casi in cui è possibile optare per il cartaceo:

- chi deve usare l'XFir:
 - produttori di **rifiuti pericolosi** iscritti al Rentri (a prescindere da numero dei dipendenti e dal settore di appartenenza);
 - produttori di **rifiuti non pericolosi che superano i 10 dipendenti**.
- chi può ancora scegliere il cartaceo: le imprese che hanno **fino a 10 dipendenti** e sono **produttori di rifiuti non pericolosi** da lavorazioni industriali o artigianali o da trattamento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento fumi, possono scegliere tra formulario cartaceo o digitale.

Il formulario cartaceo è emesso dal produttore/detentore dei rifiuti oppure dal trasportatore su richiesta del produttore/detentore.

Il Fir cartaceo va compilato attraverso l'area «produttori di rifiuti non iscritti» (in www.rentri.gov.it) o i gestionali dell'impresa. Nell'area dedicata occorre registrarsi (non si tratta dell'iscrizione) affinché sia possibile produrre, vidimare e gestire il Fir di carta, scaricare la copia controfirmata e datata dal destinatario.

Sono esclusi dall'obbligo dell'XFir anche i produttori di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, che possono quindi utilizzare il cartaceo.



STUDIO BMGR
DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI
BONAZZETTI S.r.l.

- Quando la carta vale anche per i pericolosi: in base all'articolo 188-bis, comma 3-bis, Dlgs 152/2006 emettono il Fir cartaceo anche per i rifiuti pericolosi: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 Codice civile; gli esercenti di attività del comparto benessere, come estetisti, manicure, tatuatori eccetera ai Codici Ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli con Codice Eer 180103 per aghi, siringhe e taglienti.
- Pulizia reti fognarie: per il percorso dal luogo di raccolta al deposito temporaneo si usa il documento unico di trasporto, articolo 230, comma 5, Dlgs 152/2006 e delibera Albo gestori 14/2021;

Per i soggetti obbligati la trasmissione dati deve avvenire tramite il sito www.rentri.gov.it. La trasmissione va fatta entro i termini per l'annotazione del registro (si veda Dd 143/2023), ossia entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, del formulario controfirmato e datato da tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di irregolarità variano tra **500 e 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e tra 1.000 e 3.000 euro per i pericolosi**. Sono esclusi errori materiali e violazioni formali.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli